

abitazione

*Condizioni
di assicurazione*



ANTONVENETA
ASSICURAZIONI

GRUPPI:

ALLIANZ - BANCA ANTONVENETA



condizioni particolari di assicurazione

COSA ASSICURA

- Art. 1 **Oggetto dell'assicurazione Incendio**
- Art. 2 **Esclusioni e delimitazioni nell'assicurazione Incendio**
- Art. 3 **Oggetto dell'assicurazione Furto e Rapina**
- Art. 4 **Esclusioni e delimitazioni nella garanzia furto e rapina**
- Art. 5 **Scoperto e franchigia**
- Art. 6 **Riduzione delle somme assicurate**
- Art. 7 **Limite dell'indennizzo**
- Art. 8 **Delimitazione territoriale**
- Art. 9 **Procedura per la valutazione del danno - Mandato dei periti**
- Art. 10 **Valore delle cose assicurate e determinazione del danno**
- Art. 11 **Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale**

DEFINIZIONI

Art. 1

Oggetto dell'assicurazione Incendio

L'Impresa indennizza i danni materiali e diretti subiti dagli enti assicurati, ancorché determinati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone di cui debba rispondere a termini di legge, in conseguenza di:

- a) incendio, fulmine, esplosione e scoppio, anche se esterni, implosione;
- b) caduta di aeromobili, veicoli spaziali, loro parti o cose da essi trasportate (esclusi esplosivi), meteoriti, onda sonica causata dal superamento del muro del suono;
- c) guasti provocati agli enti assicurati allo scopo di impedire o arrestare l'incendio, purchè non provocati inconsideratamente;
- d) fuoriuscita di fumo per guasto improvviso e accidentale degli impianti di produzione di calore di pertinenza del fabbricato (o del maggior fabbricato di cui forma eventualmente parte), purchè correttamente eseguiti ed in buono stato di manutenzione ed a norma con le vigenti norme di legge;
- e) atti vandalici, eventi socio-politici, eventi atmosferici, con una franchigia, per ogni evento, di Euro 260,00;
- f) autocombustione;
- g) urto veicoli stradali in transito sulla via, purchè non appartenenti e/o in uso all'Assicurato o al Contraente;

- h) rovina di ascensori, montacarichi in genere, antenne e parabole esclusi i danni subiti dai medesimi ed i danneggiamenti agli impianti;
- i) fuoriuscita di acqua condotta, esclusa acqua piovana, a seguito di rotture accidentali di impianti idrici, igienici o di riscaldamento, installati nel fabbricato assicurato o contenente gli enti assicurati.

Ai fini della presente garanzia resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo, per ogni sinistro, sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 250,00;
- il massimo risarcimento per sinistro è pari a Euro 15.000,00.

Sono comprese, qualora assicurata la partita "Fabbricato", con una franchigia di Euro 250,00 ed un massimo risarcimento per sinistro ed anno assicurativo di Euro 1.600,00, le spese sostenute per riparare o sostituire le tubazioni e relativi raccordi collocati nei muri e nei pavimenti, che hanno dato origine alla fuoriuscita di acqua condotta nonché le spese, necessariamente sostenute a tale scopo, per la demolizione ed il ripristino di parti del fabbricato assicurato.

Sono esclusi i danni a sistemi di riscaldamento con serpentine a pavimento o a soffitto annegate in strutture edili.

L'assicurazione comprende, inoltre:

- l) i danni elettrici, ovvero i danni diretti e materiali arrecati agli enti assicurati per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.

Sono esclusi dalla garanzia i danni:

- causati da usura o da carenza di manutenzione;
- dovuti a difetti noti al Contraente o all'Assicurato all'atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali deve rispondere, per legge o contratto, il costruttore o il fornitore;
- alle lampadine elettriche, alle valvole termoioniche, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.

Ai fini della presente garanzia resta convenuto che:

- il pagamento dell'indennizzo, per ogni sinistro, sarà effettuato previa detrazione di una franchigia di Euro 150,00;
- il massimo risarcimento per sinistro è pari a Euro 1.000,00;

- m) le spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residui del sinistro nonché le spese per rimozione e ricollocamento del contenuto domestico in misura non superiore al decimo dell'indennizzo dovuto per danni diretti;

- n) le spese e gli onorari di competenza dei periti, tecnici e consulenti che l'Assicurato avrà scelto e nominato, conformemente al disposto delle Norme e dei disposti della presente sezione di polizza, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito; la garanzia è prestata sino alla concorrenza di Euro 2.500,00.

GARANZIE AGGIUNTIVE (operanti solo se espressamente richiamate in polizza e purché il Contraente abbia pagato il relativo premio)

- Ricorso terzi

L'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del capitale assicurato, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di Legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza. L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da

interruzioni o sospensioni di attività industriali, commerciali o di servizi, entro il limite del 10% del capitale assicurato. Non sono considerati terzi il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente.

Art. 2

Esclusioni e delimitazioni nell'assicurazione Incendio

Sono esclusi i danni:

- causati con dolo del Contraente e/o Assicurato;
- causati da qualsivoglia movimento del terreno, eruzione vulcanica, frane, inondazioni, alluvioni, mareggiate, valanghe, slavine;
- causati da acqua piovana, umidità, stillicidio, trabocco o rigurgito di fogna e tutte le spese relative alla ricerca del guasto ed alla sua riparazione, salvo quanto previsto dal precedente art. 1, lettera i);
- da occupazione abusiva dell'abitazione protrattasi per oltre cinque giorni consecutivi;
- da bagnamento quando non arrecati da fenomeni atmosferici attraverso brecce o lesioni, provocate all'edificio od ai serramenti dalla violenza degli eventi;
- alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato lo scoppio e/o implosione e/o esplosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- verificatisi in locali non costituenti la dimora abituale dell'Assicurato.

Art. 3

Oggetto dell'assicurazione Furto e Rapina

L'Impresa indennizza, fino alla concorrenza del capitale assicurato, per il quale sia stato pagato il relativo premio, i danni materiali e diretti subiti dal contenuto domestico in conseguenza di furto o rapina, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto, dall'esterno, nei locali indicati in polizza ed adibiti a dimora abituale dell'Assicurato:

- violando le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili;
- per via diversa da quella destinata al transito ordinario purchè con superamento di ostacoli o ripari tali da non poter essere valicati se non con mezzi artificiosi o con particolare agilità personale.

Sono parificati ai danni da furto i guasti causati alle cose assicurate per commettere il furto o la rapina o per tentare di commetterli.

La garanzia deve intendersi estesa - fermo restando quanto previsto dall'art. 4 - ai guasti cagionati dai ladri ai fissi ed agli infissi, al fine di rendere possibile o agevolare la commissione del furto, fino a concorrenza del 10% del capitale assicurato con il massimo di Euro 1.000,00.

La garanzia è prestata a condizione che i locali contenenti le cose assicurate costituiscano la dimora abituale dell'Assicurato indicata in polizza. Inoltre ogni apertura verso l'esterno, posta a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee o da ripiani praticabili per via ordinaria, deve essere protetta da robusti serramenti in legno, plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo

o lega metallica, chiusi con serrature o lucchetti o altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno.

E' tuttavia ammesso che quando nei locali predetti vi sia la presenza dell'Assicurato e/o dei suoi familiari conviventi, purché maggiorenni, non vengano posti in essere i mezzi di protezione e chiusura delle finestre; in tale evenienza, come pure nel caso in cui i mezzi di protezione non fossero dotati dei sistemi di chiusura sopra prescritti, in caso di sinistro, l'Impresa corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il 20% rimanente a carico dell'Assicurato stesso, senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farlo assicurare da altri.

Relativamente ad oggetti preziosi e gioielli, custoditi in cassetti o mobili o cassaforte l'Impresa non sarà tenuta ad indennizzare per ciascun sinistro una somma superiore al 20% del capitale assicurato.

Art. 4

Esclusioni e delimitazioni nella garanzia furto e rapina

Non sono assicurati i danni:

- causati da atti di guerra, di insurrezione, occupazione militare, di invasione;
- determinati o agevolati da colpa grave dell'Assicurato o delle persone con lo stesso conviventi;
- verificatisi in locali non costituenti dimora abituale o, comunque, rimasti disabitati per oltre 45 giorni consecutivi; per gioielli e preziosi l'assicurazione cessa di avere effetto dalle ore 24 dell'ottavo giorno.

Art. 5

Scoperto e franchigia

Si conviene che il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per ogni sinistro, di una franchigia fissa di Euro 100,00, ferme restando le eventuali altre maggiori franchigie previste in specifiche garanzie di polizza.

Qualora operante lo scoperto previsto all'art. 3, la suddetta franchigia deve intendersi quale importo minimo di scoperto.

Art. 6

Riduzione delle somme assicurate

In caso di sinistro, afferente le garanzie furto e rapina, la somma assicurata ed i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti con effetto immediato e fino al termine del periodo assicurativo in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile. Le Parti concordano, comunque, di reintegrare automaticamente la somma assicurata di un importo uguale a quello del danno indennizzabile, al lordo di franchigie e scoperti, fino al raggiungimento, per uno o più sinistri nel medesimo periodo assicurativo, del capitale inizialmente assicurato.

Il reintegro automatico sarà effettuato una sola volta nel corso di un medesimo periodo assicurativo annuo.

NORME COMUNI ALLE GARANZIE INCENDIO, FURTO E RAPINA

Art. 7

Limite dell'indennizzo

Fermo quanto previsto dall' art. 1914 del Codice Civile, in nessun caso l'Impresa potrà essere tenuta a pagare per ciascun sinistro una somma superiore a quella assicurata, fermi restando i limiti di indennizzo risultanti dal testo della polizza. Relativamente a tappeti, quadri ed oggetti d'arte, l'Impresa non sarà tenuta ad indennizzare somma maggiore di Euro 7.800,00 per singolo pezzo.

Art. 8

Delimitazione territoriale

Le garanzie della presente polizza sono operanti per i rischi ubicati entro i confini della Repubblica Italiana, dello Stato Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

IN CASO DI SINISTRO

Art. 9

Procedura per la valutazione del danno - Mandato dei periti

L'ammontare del danno può essere concordato tra le Parti con le seguenti modalità:

- direttamente dall'Impresa, o da persona da questa incaricata, con l'Assicurato o persona da lui designata;
- fra due periti nominati uno dall'Impresa ed uno dall'Assicurato con apposito atto unico.

In quest' ultimo caso i due periti possono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza. Ciascun perito ha la facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito, o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale più vicino alla residenza dell'Assicurato. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito. Spese ed onorario del terzo perito saranno a carico di entrambe le Parti in quote eguali.

I periti devono:

- indagare su circostanze, natura, cause e modalità del sinistro;
- verificare l'esattezza delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- verificare l'esistenza, la qualità e quantità delle cose assicurate determinandone il valore secondo i criteri dell'articolo successivo;
- procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Art. 10

Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

L'attribuzione del valore che i beni assicurati avevano al momento del sinistro è ottenuta stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo il “fabbricato” rimasto danneggiato, escluso solo il valore dell'area e per sostituire i beni costituenti il “contenuto” con altri nuovi uguali oppure equivalenti per uso e qualità o per riparare quelli danneggiati.

L'ammontare del danno viene stabilito in base alla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro; non sono risarcibili i profitti sperati ed il mancato godimento o utilizzo delle cose e qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate. L'Impresa, limitatamente alla partita “contenuto” indennizza i danni fino alla concorrenza dei capitali assicurati in polizza e rinuncia all'applicazione dell' art. 1907 del Codice Civile.

Art. 11

Assicurazione parziale - Deroga alla proporzionale

Limitatamente alla partita “fabbricato” della garanzia incendio, salvo quanto previsto dai successivi commi, se dalle stime effettuate a norma del precedente articolo risultasse che il valore di detta partita, eccedeva al momento del sinistro la somma rispettivamente garantita, l'Assicurato sopporterà la parte proporzionale di danno per ciascuna partita relativamente alla quale sia risultata l'eccedenza, esclusa ogni compensazione con somme assicurate riguardanti altre partite.

L'impresa rinuncia tuttavia all'applicazione della suddetta proporzionale, qualora l'eccedenza riscontrata al momento del sinistro risulti non superiore al 20%.

Qualora detto limite fosse oltrepassato, si applicherà la regola proporzionale esclusivamente per l'eccedenza rispetto a detta percentuale, tenuto presente che l'indennizzo non potrà superare la somma assicurata per detta partita.

Ove il sinistro venga liquidato essendosi applicata la regola proporzionale, il Contraente o l'Assicurato dovrà integrare i capitali assicurati per la residua durata del contratto, in misura corrispondente alla constatata scopertura.

Agli effetti del presente contratto i termini sotto elencati assumono convenzionalmente i seguenti significati:

- ▶ **Appartamento:** unità immobiliare facente parte di un fabbricato destinato ad abitazioni tra loro contigue, soprastanti o sottostanti e non intercomunicanti, per ciascuna con proprio accesso interno indipendente e con accesso comune dall'esterno.
- ▶ **Atti vandalici ed eventi socio-politici:** atti vandalici e dolosi, o commessi da persone che prendano parte a scioperi, sommosse, tumulti, atti di terrorismo e sabotaggio, anche con l'uso di ordigni esplosivi.
- ▶ **Contenuto domestico:** mobilio ed arredamento domestico, vestiario ed indumenti in genere, pellicce, argenteria, tappeti, quadri, oggetti d'arte, provviste, elettrodomestici; apparecchi elettronici per uso personale, e quant'altro serve per l'abitazione e per uso personale compresi gioielli, preziosi custoditi in cassetti o mobili, o in mezzi di custodia - il tutto contenuto nei locali destinati ad uso abitazione dell'Assicurato.
- ▶ **Dimora abituale:** unico luogo ove di fatto dimorano abitualmente l'Assicurato ed i familiari con lui conviventi.
- ▶ **Esplosione:** improvviso sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga ad elevata velocità.
- ▶ **Fabbricato:** la dimora abituale dell'Assicurato, intesa come l'intera costruzione edile o la porzione di essa, di proprietà del medesimo, o in locazione allo stesso, escluso solo il terreno, comprese le opere murarie e di finitura, quali serramenti, porte, finestre, opere di fondazione o interrate, recinzioni, cancelli, impianti fissi di qualsiasi tipo, rivestimenti murali, moquettes, affreschi e statue non aventi valore artistico, minori dipendenze anche se separate, quali cantine, box, rimesse; nella costruzione edile è tollerato l'impiego di materiali combustibili unicamente nei solai orizzontali tra piano e piano e nella struttura portante del tetto. L'esistenza di materiali combustibili è inoltre ammessa, per non oltre 1/3 della rispettiva superficie, nelle pareti esterne e nel manto di copertura del tetto.
- ▶ **Villa:** fabbricato, isolato o a schiera, destinato ad abitazione unifamiliare o appartamento avente accesso indipendente dall'esterno.
- ▶ **Fenomeni atmosferici:** uragani, bufere, tempeste, grandine, trombe d'aria, vento e cose da esso trascinate.
- ▶ **Furto:** impossessamento di cosa mobile altrui, sottraendola, nei modi e nei termini indicati in polizza, all'Assicurato, al fine di trarre ingiusto profitto per se od altri.
- ▶ **Implosione:** per tale si intende il repentino dirompersi o cedere dei contenitori o corpi per eccesso di pressione esterna e/o carenza di pressione interna di fluidi.

Sono esclusi i danni alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificata una implosione se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetto del materiale.

- ▶ **Incendio:** per tale si intende una combustione con fiamma che si sprigiona al di fuori da apposito focolare e che si estende e si propaga spontaneamente.
- ▶ **Primo rischio assoluto:** forma di assicurazione in cui il danno viene indennizzato fino alla concorrenza del capitale assicurato senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 del Codice Civile.
- ▶ **Rapina:** sottrazione di cose mobili all'Assicurato mediante violenza o minaccia alla persona stessa.
- ▶ **Scoppio:** improvvisa rottura di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuta ad esplosione; gli effetti del gelo non sono considerati scoppio.
- ▶ **Franchigia:** l'importo fisso che, per ogni sinistro, rimane a carico dell'Assicurato.
- ▶ **Scoperto:** l'importo, espresso in misura percentuale dell'indennizzo, con eventuale importo minimo e/o massimo, che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

condizioni generali

- Art. 1 **Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: aggravamento o diminuzione**
- Art. 2 **Altre assicurazioni**
- Art. 3 **Denuncia di sinistro**
- Art. 4 **Proroga dell' assicurazione**
- Art. 5 **Procedimento arbitrale**
- Art. 6 **Luogo e modalità di pagamento**
- Art. 7 **Rinvio alle norme di legge**
- Art. 8 **Buona fede**
- Art. 9 **Annotazione di vincolo**

DEFINIZIONI

Art. 1

Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio: aggravamento o diminuzione

Qualora il Contraente, al momento della stipulazione del contratto, renda dichiarazioni inesatte o incomplete relativamente a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, oppure successivamente ometta di comunicare ogni variazione delle circostanze stesse che comporti un aggravamento del rischio, l'indennizzo non è dovuto o è dovuto in misura ridotta in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato (artt. 1892, 1893, 1894 e 1898 del Codice Civile).

Nel caso di diminuzione del rischio, l'Impresa è tenuta a ridurre proporzionalmente il premio o le rate di premio successive alla comunicazione del Contraente (art.1897 del Codice Civile).

Art. 2

Altre assicurazioni

L'Assicurato è tenuto a comunicare per iscritto all'Impresa la stipulazione di altre polizze per il medesimo rischio.

In caso di sinistro, l'Assicurato è tenuto a darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile.

Art. 3

Denuncia di sinistro

Il sinistro deve essere denunciato, con l'indicazione del luogo, giorno ed ora del sinistro e delle cause che lo hanno determinato, entro il più breve tempo possibile e comunque entro il termine di 3 giorni previsto dall'art. 1913 C.C. telefonando al numero verde 800-166.100 oppure, per le chiamate effettuate dall'estero allo 02 - 26609588.

L'Assicurato dovrà fornire notizie e dati quanto più dettagliati possibile, anche per agevolare l'Impresa in un intervento tempestivo ed adeguato alle esigenze del singolo caso.

Art. 4

Proroga dell'assicurazione

Salvo indicazione contraria in polizza o in mancanza di disdetta, spedita mediante lettera raccomandata almeno 30 giorni prima della scadenza dell'Assicurazione, quest'ultima è prorogata per un anno e così successivamente.

Art. 5

Procedimento arbitrale

Ferma restando la facoltà di ricorso al giudice ordinario competente, le controversie che dovessero sorgere tra le Parti potranno essere decise - previo accordo scritto tra le Parti stesse - a mezzo di arbitrato rituale o irrituale.

Salvo diversa pattuizione, l'arbitrato avrà luogo nella città sede di Tribunale più vicina alla residenza dell'Assicurato.

Ciascuna delle Parti si accollerà gli oneri e le spese del proprio arbitro e metà di quelle del terzo, salvo che le stesse non abbiano previsto una diversa regolazione.

Art. 6

Luogo e modalità di pagamento

Il pagamento del premio e delle eventuali franchigie dovrà essere effettuato con mandato di pagamento sul conto corrente presso la filiale della banca dove è stata stipulata la polizza.

Art. 7

Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si applicano le vigenti norme di legge.

Art. 8

Buona fede

Eventuali dichiarazioni inesatte o incomplete dell'Assicurato e/o del Contraente all'atto della stipula del contratto, come la mancata comunicazione di circostanze aggravanti sopravvenute successivamente, non pregiudicano il diritto all'indennizzo, sempreché ciò sia avvenuto in buona fede. L'Assicurato avrà tuttavia l'obbligo di corrispondere il maggior premio dovuto con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Art. 9

Annotazione di vincolo (valida solo se espressamente richiamata in polizza)

La presente polizza è vincolata a tutti gli effetti a favore della **Banca Antoniana Popolare Veneta Spa** e pertanto l'Impresa si obbliga:

- a) a riconoscere il presente vincolo come l'unico ad essa dichiarato e da essa riconosciuto;
- b) a non liquidare alcun indennizzo se non in confronto e con il consenso della Banca;
- c) a pagare esclusivamente alla Banca l'importo della liquidazione del sinistro;
- d) a notificare tempestivamente - a mezzo lettera raccomandata contenente le generalità dell'intestatario (nome, cognome, indirizzo) e il numero della polizza - l'eventuale mancato pagamento dei premi e/o l'eventuale mancato rinnovo della polizza alla sua naturale scadenza, e comunque, a considerare valida l'assicurazione fino a quando non siano trascorsi 15 giorni dalla data nella quale la lettera raccomandata di cui sopra sia stata consegnata all'Ufficio Postale;
- e) a non apportare alla polizza alcuna variazione senza il consenso scritto della Banca ed a notificare alla Banca stessa tutte le eventuali circostanze che menomassero o potessero menomare la validità dell'assicurazione.

La presente annotazione di vincolo cessa automaticamente la sua validità in caso di anticipata estinzione del finanziamento.

DEFINIZIONI

Agli effetti del presente contratto i termini sotto elencati assumono convenzionalmente i seguenti significati:

- ▶ **Assicurato:** soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione.
- ▶ **Assicurazione:** il contratto di assicurazione.
- ▶ **Contraente:** il soggetto che stipula l'assicurazione.
- ▶ **Impresa:** Antoniana Veneta Popolare Assicurazioni.
- ▶ **Indennizzo:** la somma riconosciuta dall' Impresa in caso di sinistro.
- ▶ **Polizza:** il documento che prova l'esistenza del contratto di assicurazione.
- ▶ **Premio:** la somma dovuta dal Contraente all' Impresa.
- ▶ **Rischio:** la probabilità che si verifichi il sinistro.
- ▶ **Sinistro:** il verificarsi dell'evento dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.





ANTONVENETA

ASSICURAZIONI

Antonveneta Popolare
Assicurazioni S.p.A.
Largo Ugo Imeri, 1
34123 Trieste - Italia
Tel. 040 311 822
Fax 040 311 825

Capitale sociale interamente
versato € 10.400.000
REA Trieste n. 100642
Reg. Impr. Trieste
n. 00791030323
P.IVA e c.f. 00791030323

Impresa autorizzata all'esercizio
delle assicurazioni con decreto
del Ministro dell'Industria,
del Commercio e dell'Artigianato
del 6 agosto 1991
(G.U. 16.8.91 n. 191)

GRUPPI
ALLIANZ
BANCA
ANTONVENETA